

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 14 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 56-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA							
In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400	In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	semestrale	100		semestrale	200		semestrale	60		semestrale	120
	trimestrale	50		trimestrale	100		trimestrale	30		trimestrale	60
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8		Un fascicolo	4		Un fascicolo	8
Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)											
In Italia e Colonie	{ Abbonamento annuo . . . L. 100 —			All'Estero	{ Abbonamento annuo . . . L. 200 —						
	{ Un fascicolo - Prezzi vari.				{ Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati						

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio «Inserzioni», della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 193.

Istituzione della qualifica di carabiniere scelto e nuove norme per la promozione ai gradi di appuntato e di vice brigadiere Pag. 335

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 194.

Temporanea limitazione dei casi di arresto e di mandato di cattura e della custodia preventiva Pag. 336

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 195.

Rettifica di atti di stato civile relativi a persone colpite da leggi razziali Pag. 338

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 196.

Proroga del termine di prescrizione degli assegni di conto corrente Pag. 338

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 197.

Aumento temporaneo dei termini per procedere al giudizio direttissimo Pag. 338

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 13 settembre 1944, n. 198.

Norme relative alla composizione e al funzionamento dell'Alta Corte di Giustizia istituita dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ed altre disposizioni procedurali Pag. 339

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Consorzio di credito per le opere pubbliche:

Preavviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale «Città di Roma» della 1ª e 2ª emissione Pag. 341

Preavviso riflettente il sorteggio di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % Serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 5 % Pag. 341

Preavviso riguardante l'estrazione di titoli rappresentanti: Obbligazioni 5 % Serie speciale «Quindicennale» (1ª emissione) - Obbligazioni 4,50 % di Credito comunale Serie speciale «Città di Palermo» - Obbligazioni 5 % di Credito comunale Serie speciale «Città di Genova» Pag. 342

Ministero del tesoro: Medie dei titoli. Pag. 342

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 193.

Istituzione della qualifica di carabiniere scelto e nuove norme per la promozione ai gradi di appuntato e di vice brigadiere.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Vista la legge 2 dicembre 1928, n. 2703;

Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1430, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1929, n. 2294, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 14 giugno 1934, n. 1169;

Vista la legge 2 giugno 1936, n. 1225;

Visto il R. decreto 1º ottobre 1936, n. 2145;

Visto il R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 966;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1519;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1139;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituita la qualifica di carabiniere scelto.

Tale qualifica può essere conferita, secondo le norme che regolano l'avanzamento dei militari di truppa dell'Arma, ai carabinieri che, avendo compiuto sei anni di servizio effettivo, di cui gli ultimi tre con ottimi requisiti disciplinari, abbiano la necessaria autorevolezza e risultino di distinta capacità professionale.

Su proposta dei superiori gerarchici, il Comandante generale dell'Arma può revocare la qualifica nei casi di grave mancanza disciplinare o di persistente cattiva condotta.

Art. 2.

Il carabiniere scelto è autorizzato a fregiarsi di apposito distintivo le cui caratteristiche saranno determinate dal Ministero della guerra.

Art. 3.

Il grado di appuntato dei carabinieri Reali è conferito soltanto ai carabinieri scelti che abbiano dato prova di capacità ed abbiano superato un esame al termine di un corso tecnico pratico, di durata non inferiore a due mesi, da seguirsi presso il Comando della legione, per l'abilitazione al comando interinale delle stazioni di minore importanza.

Gli appuntati che abbiano comandato lodevolmente la stazione per almeno un anno e siano meritevoli per il complesso dei requisiti militari e professionali, possono concorrere alla promozione, a scelta senza esami, a vicebrigadiere. Il numero di tali promozioni non può però superare il decimo delle vacanze degli organici del grado di vicebrigadiere.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1944

Registro Guerra n. 1, foglio n. 171. — SALVATORI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 194.

Temporanea limitazione dei casi di arresto e di mandato di cattura e della custodia preventiva.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 235, 236, 253, 254 e 272 Codice di procedura penale;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 243;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Durante l'attuale stato di guerra e fino a sei mesi dalla cessazione di esso, saranno applicate nei procedimenti penali, a modifica degli articoli 235, 236, 253, 254 e 272 del Codice di procedura penale, le disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 2.

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto contro la personalità dello Stato, punibile con pena detentiva o con pena più grave, o di un altro delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni o una pena più grave.

Devono altresì procedere all'arresto di chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, o si trova sottoposto a misura di sicurezza personale, o non ha residenza fissa nel territorio dello Stato, quando è colto nella flagranza di qualsiasi delitto punibile con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni.

Se si tratta di un delitto punibile a querela della persona offesa, l'arresto in flagranza deve essere eseguito nei casi preveduti da questo articolo qualora l'offeso dal reato dichiari all'ufficiale od agente di polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo di voler proporre la querela.

Art. 3.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica hanno facoltà di arrestare chi è colto in flagranza di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni.

Hanno altresì facoltà di arrestare chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, o si trova sottoposto a misura di sicurezza personale, o è stato condannato più di due volte a pena detentiva per delitto non colposo o è stato altra volta condannato a pena detentiva per delitto della stessa indole, ovvero non ha residenza fissa nel territorio dello Stato, quando è colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione.

Se si tratta di un delitto punibile a querela della persona offesa per il quale è stabilita la predetta pena, l'arresto in flagranza può essere eseguito qualora l'offeso dal reato dichiari all'ufficiale od agente della polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo di voler proporre querela.

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica hanno altresì facoltà di arrestare chi è colto in flagranza delle contravvenzioni concernenti le armi o le materie esplodenti, previste dal Codice penale o da altre leggi, o delle contravvenzioni previste dagli articoli 670, 671, 683, 707 e 708 del Codice penale e chi è stato dichiarato contravventore

abituale o professionale, quando ha commesso una contravvenzione della stessa indole di quelle per le quali riportò la dichiarazione di abitudine o di professionalità.

Art. 4.

Deve essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato:

1) di delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni, o una pena più grave;

2) di omicidio volontario consumato o tentato, di rapina, di estorsione o di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

3) di ogni altro delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o dell'ergastolo.

Deve essere parimenti emesso il mandato di cattura contro l'imputato di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, quando l'imputato è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza o si trova nelle condizioni richieste dall'art. 102 del Codice penale per la dichiarazione di abitudine nel delitto, ovvero è assegnato ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro o sottoposto a libertà vigilata.

Art. 5.

Può essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato:

1) di delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni;

2) di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel massimo a cinque anni;

3) di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni, quando l'imputato è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, o si trova sottoposto a misura di sicurezza personale, o è stato più di due volte condannato a pena detentiva per delitto non colposo o è stato altra volta condannato a pena detentiva per il delitto della stessa indole, ovvero non ha residenza fissa nel territorio dello Stato o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga.

Il giudice, nel decidere se debba valersi della facoltà di emettere il mandato di cattura, deve tener conto delle qualità morali e sociali della persona e delle circostanze del fatto.

Art. 6.

Quando nell'istruzione formale la durata della custodia preventiva per il reato per cui si procede ha oltrepassato i quattro mesi, il giudice istruttore deve fare immediatamente rapporto al presidente del tribunale dei motivi per i quali la istruzione non è stata ancora chiusa. Il presidente, esaminati gli atti se lo ritiene necessario, dà gli opportuni provvedimenti per accelerare il procedimento e, qualora ne sia il caso, per accertare la responsabilità del ritardo. Il consigliere delegato della sezione istruttoria fa rapporto al presidente della sezione, il quale provvede in egual modo. Il presidente che ha dato i predetti provvedimenti vigila sul proseguimento della istruzione.

Nei casi in cui è ammessa la libertà provvisoria, quando la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i sei mesi se il reato per cui si procede è di competenza del tribunale o gli otto mesi se è di competenza della corte di assise, e non è stata depositata in cancelleria la sentenza di rinvio a giudizio, l'imputato deve essere scarcerato.

Con l'ordinanza di scarcerazione possono essere imposti all'imputato gli obblighi preveduti dal primo capoverso dell'art. 282 del Codice di procedura penale o quello preveduto dal capoverso dell'art. 284 dello stesso Codice.

Se l'imputato trasgredisce gli obblighi impostigli o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura.

Quando nell'istruzione sommaria la durata della custodia preventiva per il reato per cui si procede ha oltrepassato i quaranta giorni, senza che il pubblico ministero abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento, il pubblico ministero medesimo deve trasmettere gli atti al giudice istruttore perchè proceda all'istruzione formale e deve immediatamente fare rapporto al procuratore generale, enunciando i motivi che determinano il ritardo.

Il procuratore generale esamina se vi è responsabilità per il ritardo.

Quando nei procedimenti di competenza del pretore la durata della custodia preventiva per il reato per cui si procede ha oltrepassato i trenta giorni e non è stato emesso il decreto di citazione a giudizio, l'imputato deve essere scarcerato; il pretore deve fare immediatamente rapporto al procuratore del Re, enunciando i motivi del ritardo.

Il procuratore del Re accerta se vi è responsabilità del ritardo, informandone il procuratore generale.

Alla scarcerazione preveduta nel presente articolo si applicano le disposizioni del primo e terzo capoverso dell'art. 289 del Codice di procedura penale.

Art. 7.

Quando nel Codice di procedura penale o nelle altre leggi vigenti sono richiamati gli articoli 235, 236, 237 e 254 del Codice di procedura penale devono intendersi richiamati in luogo degli stessi rispettivamente gli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente decreto.

Quando nelle anzidette leggi è richiamato il numero 2 dell'art. 254 del Codice di procedura penale deve intendersi richiamato il numero 3 dell'art. 5 del presente decreto.

Art. 8.

Se nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto i termini preveduti dal primo capoverso dell'art. 6 siano scaduti o manchino alla loro scadenza meno di tre mesi per i delitti di competenza del tribunale o meno di sei mesi per i delitti di competenza della corte di assise, la scadenza dei termini stessi è prorogata rispettivamente a tre o sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 125. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 193.

Rettifica di atti di stato civile relativi a persone colpite da leggi razziali.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Qualora risulti che atti dello stato civile relativi a persone colpite da leggi razziali sono stati formati, fra l'8 settembre 1943 e il giorno di liberazione del territorio dall'occupazione nemica, in maniera non conforme al vero, il procuratore del Re può promuovere la modificazione degli atti stessi con il procedimento di rettifica preveduto dagli articoli 165 e 168 del R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

Art. 2.

Non sono punibili le persone che abbiano fatto dichiarazioni, attestazioni o certificazioni non conformi al vero ai fini della formazione degli atti indicati nell'articolo precedente.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 123. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 196.

Proroga del termine di prescrizione degli assegni di conto corrente.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 8 della legge 22 luglio 1939, n. 1192;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 243, e successive disposizioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni; di concerto con quelli per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In caso di mancata riscossione gli assegni, cui sia stato apposto il visto dopo il 30 giugno 1942, si prescrivono a favore dell'Amministrazione, in deroga alle vigenti disposizioni, alla fine dell'esercizio finanziario successivo a quello durante il quale verrà a cessare lo stato di guerra, salvo che in base all'art. 120 del R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645, la prescrizione abbia a verificarsi in periodo di tempo successivo.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI
— SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1944
Registro Ufficio Risc. Poste n. 1, foglio n. 16.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 197.

Aumento temporaneo dei termini per procedere al giudizio direttissimo.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il Codice di procedura penale;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I termini stabiliti nell'art. 502 del Codice di procedura penale per il giudizio direttissimo sono raddoppiati.

Art. 2.

Il presente decreto, che avrà efficacia fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 124. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 13 settembre 1944, n. 198.

Norme relative alla composizione e al funzionamento dell'Alta Corte di Giustizia istituita dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 153, ed altre disposizioni procedurali.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'annullamento delle sentenze indicate nell'art. 1 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, è dichiarato con ordinanza, in Camera di consiglio, su istanza del condannato o del pubblico ministero, dal giudice che ha pronunciato la sentenza. Se la sentenza è stata pronunciata dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato, l'annullamento è dichiarato dalla Sezione della Suprema Corte di Cassazione indicata nell'art. 6 del decreto legislativo suddetto.

I provvedimenti adottati sull'istanza di annullamento non sono soggetti ad alcun mezzo di impugnazione.

Art. 2.

Possono essere nominati membri supplenti dell'Alta Corte di Giustizia, istituita con l'art. 2 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, nel numero che sarà richiesto dalle necessità del regolare funzionamento dell'Alta Corte, ma in ogni caso non superiore a nove. I membri supplenti sono chiamati dal presidente a far parte del collegio nel caso di mancanza o di impedimento di membri effettivi. Nel caso di mancanza o di

impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni il membro che sia magistrato di grado più elevato e, a parità di grado, il più anziano.

Nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata il presidente ha facoltà di disporre che intervenga anche un altro membro. Il membro in soprannumero assiste al dibattimento e sostituisce quello dei membri del collegio che sia comunque impedito o assente. Tale sostituzione non è più ammessa dopo la chiusura del dibattimento.

Qualora le necessità del servizio lo richiedano, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Alta Corte di Giustizia può essere divisa in due sezioni, a ciascuna delle quali sono assegnati, con lo stesso decreto di costituzione delle sezioni, nove membri scelti tra gli effettivi e i supplenti. Qualora l'Alta Corte sia divisa in due sezioni, possono essere nominati altri quattro membri supplenti oltre il numero previsto nel primo comma di questo articolo. La prima sezione è presieduta dal presidente dell'Alta Corte; l'altra sezione dal membro che sia magistrato di grado più elevato e, a parità di grado, dal più anziano.

Il presidente dell'Alta Corte può sostituire i membri assenti o impediti di una sezione con membri appartenenti all'altra sezione.

Art. 3.

Per i delitti di competenza dell'Alta Corte di Giustizia, l'Alto Commissario procede con istruzione sommaria, osservando le disposizioni stabilite nel titolo III del libro II del Codice di procedura penale.

Il termine a comparire davanti all'Alta Corte di Giustizia non può essere inferiore a giorni otto, salvo quanto è disposto nell'art. 183 del Codice di procedura penale.

Art. 4.

L'Alto Commissario, se ritiene che non si debba procedere per la manifesta infondatezza del rapporto o della denuncia relativi a delitti di competenza dell'Alta Corte di Giustizia, ordina la trasmissione degli atti all'archivio.

Nel corso dell'istruzione sommaria, se ritiene che non si debba procedere anche solo per taluno degli imputati, trasmette gli atti all'Alta Corte con le opportune richieste. La Corte, se accoglie la richiesta, pronuncia in Camera di consiglio sentenza di non doversi procedere. Altrimenti restituisce gli atti all'Alto Commissario perchè richieda il decreto di citazione.

Art. 5.

Nella sentenza l'Alta Corte di Giustizia può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nella richiesta del decreto di citazione, infliggere le pene corrispondenti, quantunque più gravi, e applicare le misure di sicurezza anche se la cognizione del reato appartenga ad altro giudice ordinario o speciale.

Art. 6.

Nel caso di connessione tra procedimenti di competenza dell'Alta Corte di Giustizia e procedimenti di competenza di altri giudici speciali o di giudici ordinari la competenza per tutti, spetta all'Alta Corte di Giustizia. Questa tuttavia, per ragioni di convenienza, può ordinare con provvedimento insindacabile la separazione dei procedimenti.

Art. 7.

L'Alta Corte di Giustizia e i giudici ordinari e speciali, se risulta dal dibattimento che i fatti, pur non integrando gli estremi di reato, rientrano nell'ipotesi prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, possono applicare le sanzioni ivi stabilite, salva la competenza dell'Alta Corte di Giustizia per le persone indicate nell'ultimo comma del detto articolo.

Contro l'applicazione di tali sanzioni, quando esse non siano applicate dall'Alta Corte di Giustizia o dalle Corti di Assise, è ammesso ricorso per Cassazione anche per il merito. Il ricorso è deciso dalla Sezione della Suprema Corte di Cassazione indicata nell'art. 6 del decreto legislativo suddetto.

Art. 8.

La richiesta dell'Alto Commissario all'Alta Corte di Giustizia per la decadenza dalla carica dei membri di Assemblee legislative o di enti ed istituti, che con i loro voti o atti contribuirono al mantenimento del regime fascista e a rendere possibile la guerra, deve essere notificata, a cura della cancelleria dell'Alta Corte, ai singoli interessati con l'invito a presentare le deduzioni difensive entro un termine prefisso, che non può essere inferiore a giorni 15.

Entro questo termine gli interessati possono consultare gli atti nella cancelleria.

L'Alta Corte, prima di provvedere, può procedere a tutte le indagini occorrenti e sentire l'interessato, anche se questi non ne abbia fatto richiesta.

La decadenza dalla carica è disposta con ordinanza in Camera di consiglio.

Art. 9.

Contro le sentenze e gli altri provvedimenti dell'Alta Corte di Giustizia non è ammesso alcun mezzo di impugnazione.

Art. 10.

Il servizio di cancelleria presso l'Alta Corte di Giustizia è disimpegnato da funzionari delle cancellerie giudiziarie, che vi sono destinati in numero adeguato al bisogno con provvedimento del Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 11.

La revoca delle declaratorie di amnistia ed indulto, preveduta dall'art. 6 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, è pronunziata con ordinanza in Camera di consiglio dal giudice che aveva emessa la declaratoria stessa.

Contro l'ordinanza non è ammesso alcun mezzo di impugnativa.

Art. 12.

I magistrati presidenti delle Commissioni provinciali, istituite con l'art. 8 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, sono nominati dal Ministro per la grazia e giustizia.

L'estrazione a sorte tra i giudici popolari dei due membri delle predette Commissioni è fatta con l'osservanza delle disposizioni sull'ordinamento delle Corti di Assise, in quanto applicabili, dal presidente, assistito dal segretario che ne redige verbale.

Il servizio di segreteria è disimpegnato da funzionari delle cancellerie giudiziarie, destinati dal Primo presidente della Corte di Appello che ha sede nel comune

capoluogo di provincia in cui la Commissione è istituita o, se il detto comune non è sede di Corte di Appello, dal presidente del locale Tribunale.

Art. 13.

Le Commissioni provinciali, istituite con l'art. 8 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, adottano i provvedimenti di loro competenza su richiesta dei Procuratori del Regno o dell'Alto Commissario.

La competenza a provvedere spetta alla Commissione della provincia nella cui circoscrizione è stato compiuto il fatto per il quale si procede.

La Commissione, prima di adottare i provvedimenti previsti nell'articolo suddetto, deve sentire l'interessato o invitarlo a comparire.

L'interessato può farsi assistere da un difensore.

Contro i provvedimenti della Commissione è ammesso il ricorso per Cassazione, anche per il merito.

Il ricorso è deciso, in Camera di consiglio, dalla Sezione della Suprema Corte di Cassazione indicata nell'art. 6 del decreto legislativo suddetto.

Art. 14.

Quando non vi è esercizio dell'azione penale, la competenza a disporre la confisca prevista dall'art. 9 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, spetta al Tribunale penale del luogo nel quale è situato il bene o è situata la maggior parte dei beni da confiscare.

Il Tribunale provvede, previa citazione dell'interessato, il quale può farsi assistere da un difensore.

La confisca è disposta dal Tribunale con ordinanza in Camera di consiglio, che è soggetta al ricorso per Cassazione, anche per il merito. Il ricorso è deciso dalla Sezione della Suprema Corte di Cassazione indicata nell'art. 6 del decreto legislativo suddetto.

Art. 15.

L'Alto Commissario per l'assolvimento dei compiti a lui demandati dal decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, può chiedere informazioni e documenti anche agli istituti ed aziende di credito, senza che a ciò siano di ostacolo le disposizioni vigenti circa la comunicazione dei dati e delle notizie riguardanti le aziende e gli istituti anzidetti.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SFORZA — CIANCA — DE
GASPERI — RUINI — SARAGAT —
TOGLIATTI — CARANDINI — TUPINI
— SIGLIANTI — SOLERI — CASATI
— DE COURTEN — PIACENTINI —
DE RUGGIERO — MANCINI —
GULLO — ORABONA — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 97. — EMANUELE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Preavviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale « Città di Roma » della 1^a e 2^a emissione.

Si notifica che il giorno 2 ottobre 1944, incominciando alle ore 8,30, si procederà, presso la sede del Consorzio, in via Vittorio Veneto 89, alle seguenti operazioni sulle obbligazioni 5% di Credito comunale, Serie speciale « Città di Roma » — 1^a e 2^a emissione — del Consorzio stesso:

1) Estrazione a sorte dei seguenti titoli:

a) 1^a Emissione:

n. 150 titoli di 1 obbligazione
» 190 » » 5 obbligazioni
» 190 » » 10 »
» 196 » » 25 »

In totale n. 606 titoli, rappresentanti, complessivamente 6100 obbligazioni per il capitale nominale di L. 3.050.000.

b) 2^a Emissione:

n. 640 titoli di 1 obbligazione
» 240 » » 5 obbligazioni
» 250 » » 10 »
» 340 » » 25 »

In totale n. 1470 titoli, rappresentanti, complessivamente 12.840 obbligazioni per il capitale nominale di L. 6.420.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 7 settembre 1944

Il commissario: A. TARCHIANI

Preavviso riflettente il sorteggio di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % Serie ordinaria (1^a emissione) ed obbligazioni 5 %.

Si notifica che il giorno 2 ottobre 1944, incominciando alle ore 9,30, si procederà, presso la sede del Consorzio, in via Vittorio Veneto 89, alle seguenti operazioni:

a) In ordine alle obbligazioni 4,50%, Serie ordinaria (1^a emissione):

1) Estrazione a sorte dei seguenti titoli:

n. 30 titoli di 5 obbligazioni
» 80 » » 10 »
» 52 » » 25 »

In totale n. 162 titoli, rappresentanti, complessivamente, 2250 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.125.000.

b) In ordine alle obbligazioni 5%:

1) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1921 (1^a emissione, 47^a estrazione) di:

n. 134 titoli di 1 obbligazione
» 41 » » 5 obbligazioni
» 134 » » 10 »

In totale n. 309 titoli, rappresentanti, complessivamente, 1679 obbligazioni per il valore nominale di L. 839.500.

2) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1922 e 1923 (2^a emissione, 43^a estrazione) di:

n. 39 titoli di 1 obbligazione
» 108 » » 5 obbligazioni
» 365 » » 10 »

In totale n. 512 titoli, rappresentanti, complessivamente, 2229 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.114.500.

3) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1924 (3^a emissione, 40^a estrazione) di:

n. 436 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 4360 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.180.000.

4) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1925 e 1926 (4^a emissione, 39^a estrazione) di:

n. 296 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 2960 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.480.000.

5) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1927 (5^a emissione, 35^a estrazione) di:

n. 26 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 260 obbligazioni per il valore nominale di L. 130.000.

6) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1928 (6^a emissione, 33^a estrazione) di:

n. 3 titoli di 1 obbligazione
» 4 » » 5 obbligazioni
» 458 » » 10 »

In totale n. 465 titoli, rappresentanti, complessivamente, 4603 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.301.500.

7) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1929 (7^a emissione, 31^a estrazione) di:

n. 193 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 1930 obbligazioni per il valore nominale di L. 965.000.

8) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1930-1931 (8^a emissione, 30^a estrazione) di:

n. 195 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 1950 obbligazioni per il valore nominale di L. 975.000.

9) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1931 (9^a emissione, 27^a estrazione) di:

n. 448 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 4480 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.240.000.

10) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1932 (10^a emissione, 26^a estrazione) di:

n. 799 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 7990 obbligazioni per il valore nominale di L. 3.995.000.

11) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1933 (11^a emissione, 23^a estrazione) di:

n. 180 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 1800 obbligazioni per il valore nominale di L. 900.000.

12) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1935 (12^a emissione, 17^a estrazione) di:

n. 322 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 3220 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.610.000.

13) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1937 (13^a emissione, 15^a estrazione) di:

n. 229 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 2290 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.145.000.

14) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1938 (14^a emissione, 14^a estrazione) di:

n. 299 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 2990 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.495.000.

15) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1939 (15^a emissione, 11^a estrazione) di:

n. 357 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 3570 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.785.000.

16) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1942 (16^a emissione, 6^a estrazione) di:

n. 30 titoli di 5 obbligazioni
» 305 » » 10 »
» 68 » » 25 »

e così in totale n. 403 titoli, rappresentanti, complessivamente, 4900 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.450.000.

17) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1942 e 1943 (17^a emissione, 4^a estrazione) di:

n. 212 titoli di 25 obbligazioni rappresentanti, 5300 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.650.000.

18) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1943 (18^a emissione, 4^a estrazione) di:

n. 16 titoli di 25 obbligazioni rappresentanti n. 400 obbligazioni per il valore nominale di L. 200.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 7 settembre 1944

Il commissario: A. TARCHIANI

Preavviso riguardante l'estrazione di titoli rappresentanti:
Obbligazioni 5 % Serie speciale « Quindicennale » (1ª emissione) - Obbligazioni 4,50 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Palermo » - Obbligazioni 5 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Genova ».

Si notifica che il giorno 2 ottobre 1944, incominciando alle ore 11,30, si procederà, presso la sede del Consorzio, in via Vittorio Veneto 89, alle seguenti operazioni riguardanti le obbligazioni emesse dal Consorzio:

a) *In ordine alle obbligazioni 5%, Serie speciale « Quindicennale » - 1ª emissione:*

Estrazione a sorte dei seguenti titoli:
 n. 36 titoli di 1 obbligazione
 » 263 » » 10 obbligazioni

e così in totale n. 299 titoli, rappresentanti 2.666 obbligazioni per il capitale nominale di L. 1.333.000.

b) *In ordine alle obbligazioni 4,50% di Credito comunale, Serie speciale « Città di Palermo »:*

1) Estrazione a sorte di n. 81 titoli di 10 obbligazioni della 1ª emissione, rappresentanti 810 obbligazioni per il capitale nominale di L. 405.000 (36ª estrazione).

2) Estrazione a sorte di n. 79 titoli di 10 obbligazioni della 2ª emissione, rappresentanti 790 obbligazioni per il capitale nominale di L. 395.000 (35ª estrazione).

3) Estrazione a sorte di n. 75 titoli di 10 obbligazioni della 3ª emissione, rappresentanti 750 obbligazioni per il capitale nominale di L. 375.000 (33ª estrazione).

4) Estrazione a sorte di n. 72 titoli di 10 obbligazioni della 4ª emissione, rappresentanti 720 obbligazioni per il capitale nominale di L. 360.000 (30ª estrazione).

5) Estrazione a sorte di n. 68 titoli di 10 obbligazioni della 5ª emissione, rappresentanti 680 obbligazioni per il capitale nominale di L. 340.000 (29ª estrazione).

6) Estrazione a sorte di n. 65 titoli di 10 obbligazioni della 6ª emissione, rappresentanti 650 obbligazioni per il capitale nominale di L. 325.000 (27ª estrazione).

7) Estrazione a sorte di n. 62 titoli di 10 obbligazioni della 7ª emissione, rappresentanti 620 obbligazioni per il capitale nominale di L. 310.000 (25ª estrazione).

8) Estrazione a sorte di n. 59 titoli di 10 obbligazioni della 8ª emissione, rappresentanti 590 obbligazioni per il capitale nominale di L. 295.000 (23ª estrazione).

9) Estrazione a sorte di n. 56 titoli di 10 obbligazioni della 9ª emissione, rappresentanti 560 obbligazioni per il capitale nominale di L. 280.000 (21ª estrazione).

c) *In ordine alle obbligazioni 5% di Credito comunale, Serie speciale « Città di Genova »:*

1) Estrazione a sorte dei seguenti titoli:
 n. 60 titoli di 1 obbligazione
 » 85 » » 5 obbligazioni
 » 60 » » 10 »

e così in totale n. 221 titoli, rappresentanti, complessivamente, 1.485 obbligazioni per il capitale nominale di L. 742.500.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico. Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 7 settembre 1944

Il commissario: A. TARCHIANI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 2 settembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	104 —
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,75
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,20
Id. 5 % 1936	»	96,70
Obbligaz. Venezia 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	93,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,65
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,35

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 4 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103 —
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,80
Id. 5 % 1936	»	95,90
Obbligaz. Venezia 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	93,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,25
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,70

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.